



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

C O P I A

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.	<i>Nr. Progr.</i>	64
	<i>Data</i>	07/09/2017
	<i>Seduta Nr.</i>	27

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 13:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ass.</i>	<i>Pres.</i>
FRANZOLIN PASQUALINA	SINDACO		X
ZANARDO MASSIMO	ASSESSORE		X
VERGANI MATTEO	ASSESSORE		X
CASTELLAN ALBERTA	ASSESSORE		X
MATTIOLO CINZIA	ASSESSORE		X
<i>TOTALE Presenti</i> 5	<i>TOTALE Assenti</i> 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. D.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente, PASQUALINA FRANZOLIN in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 39 della L. n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999;
- ✓ l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- ✓ ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- ✓ ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, del predetto D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 *"il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti ... sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;
- ✓ l'articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 dispone: *"le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni"*; - l'articolo 19, comma 8, della L. n. 448/2001 prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ✓ l'art. 1 comma 47 della L. n. 311/2004 stabilisce che *"in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità', anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità' interno per l'anno precedente"* e che la giurisprudenza contabile ritiene neutra la mobilità poiché la considera "cessione di contratto" e non nuova assunzione, in caso di limitazioni alle assunzioni;

RICHIAMATA:

- la L. n. 208/2015 che all'art. 1 comma 234 stabilisce che per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità ;
- la nota del 18 luglio 2016 n. 37870 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica con cui è stato comunicato che nella regione Veneto sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione, per tutte le categorie di personale, nel limite delle risorse disponibili;

RICHIAMATI:

- ✓ l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone, al terzo e quarto periodo, che *"Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumero di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale"*;
- ✓ l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16 della L. n. 183/2011, il quale stabilisce che:
"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

PRESO ATTO che, con la sentenza 22 dicembre 2015, n. 272, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, con l'effetto che non sussiste più, per gli enti locali, il divieto di dare corso alle assunzioni nei limiti di legge se hanno registrato tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002;

RILEVATO che ad oggi, in materia di assunzioni del personale, l'attuale quadro normativo (da ultimo modificato anche con la legge di Bilancio 2017 - L. n. 232/2016) pone riassuntivamente i seguenti vincoli e condizioni di carattere generale, così come di seguito elencati:

- 1) L'ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (L. n. 208/2015);
- 2) L'ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.3 (L. n. 232/2016). Solamente per il 2016 il D.L. n. 113/2016 ha sanato la comunicazione tardiva di questo vincolo effettuata comunque entro il 30 aprile;
- 3) L'ente deve dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell'anno (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio);
- 4) La spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006);
- 5) Rideterminazione della dotazione organica almeno una volta nell'ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- 6) Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 91 del TUEL), da allegarsi al DUP (Documento Unico di Programmazione);
- 7) Attestazione annuale che non vi sono dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);

- 8) Approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
- 9) Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
- 10) Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni;

DATO ATTO che, nel caso in cui si proceda ad assunzioni a **tempo indeterminato**, dovranno comunque essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni;

- ✓ comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001);
- ✓ attivazione della mobilità volontaria (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
- ✓ scorrimento delle graduatorie valide dell'ente, tranne che per posti di nuova istituzione e/o per la trasformazione di posti esistenti (art. 91, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 (la L. n. 232/2016 ed il D.L. n. 244/2016 hanno prolungato per tutto il 2017 la validità delle graduatorie ancora valide al 31.8.2013 e di quelle approvate successivamente);

DATO ATTO altresì che, nel caso in cui si proceda ad assunzioni a **tempo determinato** o con contratti di lavoro flessibile, dovranno comunque essere rispettate le ulteriori condizioni stabilite dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 (ovvero il rispetto del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009), con la precisazione che:

- ✓ le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- ✓ per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le medesime finalità, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

CONSIDERATO che, ad oggi, le capacità assunzionali a tempo indeterminato per l'anno 2018 sono così stabilite, per i comuni da 1000 fino a 10000 abitanti:

- ✓ 75% della spesa dei cessati nel 2017, se è stato rispettato il rapporto dipendenti/popolazione per gli enti dissestati (definito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24/07/2014 per il periodo 2014/2016);
- ✓ 25% della spesa dei cessati nel 2017, se il rapporto dipendenti/popolazione è superiore a quello stabilito per gli enti dissestati;

DATO ATTO che sono stati sentiti i vari Responsabili dei Servizi al fine di determinare la programmazione dei fabbisogni per il triennio 2018/2020;

ATTESTATO che:

- il Comune ha rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2016;
- sono state osservate le disposizioni della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del personale, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 ss L. n. 296/2006): media triennio 2011/2013

(al lordo dei rinnovi contrattuali) € 529.836,61, spesa anno 2016 € 529.458,63;

- il limite di spesa per il tempo determinato/lavoro flessibile, con riferimento alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, è stabilito in € 24.672,63, spesa anno 2016 € 17.300,00;
- la dotazione organica suddivisa per i vari settori di organizzazione dell'ente è quella risultante dagli allegati alla propria deliberazione n. 36 del 30/06/2015;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 5529 del 24.08.2017 è stata comunicata la data di presumibili dimissioni per collocamento a riposo del dipendente B.G.;

POSTO che nel corso del triennio 2018-2020 si prevedono le seguenti esigenze:

ANNO	ASSUNZIONI T. INDETERMINATO	ASSUNZIONI T. DETERMINATO
2018	<ul style="list-style-type: none">• Esperimento procedura di mobilità a fronte di cessazione n. 1 unità cat. B per pensionamento anno 2018• eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo	<ul style="list-style-type: none">• nessuna
2019	<ul style="list-style-type: none">• n. 1 unità cat. B (a fronte cessazione n. 1 unità cat. B per pensionamento anno 2018 in caso di esperimento infruttuoso della procedura di mobilità)• eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo	<ul style="list-style-type: none">• nessuna
2020	<ul style="list-style-type: none">• eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo	<ul style="list-style-type: none">• nessuna

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del programma annuale del fabbisogno del personale per l'anno 2018 e del piano triennale 2018-2019-2020 ed al contestuale monitoraggio annuale relativo a situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.Lgs n. 165/2011;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2011 (che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle "situazioni di soprannumero" nonché "comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria"):

- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 né dipendenti, né dirigenti in soprannumero;
- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 né dipendenti, né dirigenti in eccedenza;
- l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 29/10/2013 di approvazione del nuovo regolamento degli uffici e servizi;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del Revisore dei conti (allegato sub "A");

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato per l'anno 2018, come di seguito riportato:

PIANO ANNUALE ASSUNZIONI – ANNO 2018:

- Esperimento procedura di mobilità a fronte di cessazione n. 1 unità cat. B per pensionamento anno 2018
- eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE TRIENNIO 2018/2020:

ANNO	ASSUNZIONI T. INDETERMINATO	ASSUNZIONI T. DETERMINATO
2018	<ul style="list-style-type: none">• Esperimento procedura di mobilità a fronte di cessazione n. 1 unità cat. B per pensionamento anno 2018• eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo	<ul style="list-style-type: none">• nessuna
2019	<ul style="list-style-type: none">• n. 1 unità cat. B (a fronte cessazione n. 1 unità cat. B per pensionamento anno 2018 in caso di esperimento infruttuoso della procedura di mobilità)• eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo	<ul style="list-style-type: none">• nessuna
2020	<ul style="list-style-type: none">• eventuali procedure di mobilità in entrata a fronte di cessione del contratto di lavoro per mobilità in uscita del personale di ruolo	<ul style="list-style-type: none">• nessuna

2) DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale per effetto di cessazioni di

rapporto di lavoro, ovvero per mobilità in uscita ovvero per un mutato quadro ordinamentale;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2011 (che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle "situazioni di soprannumero" nonché "comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria"):

- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 né dipendenti, né dirigenti in soprannumero;
- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2017 né dipendenti, né dirigenti in eccedenza;
- l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

4) DI DARE ATTO inoltre che l'effettiva assunzione in servizio del personale prevista nel presente piano rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa;

5) DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento non comporta aumento di spesa del personale;

6) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- a) alle OO.SS di categoria ed alle R.S.U. così come previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. EE.LL;
- b) al dipartimento della Funzione pubblica con riguardo al monitoraggio annuale relativo alle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale;

D E L I B E R A

Con separata votazione unanime, in considerazione dell'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3

CODICE FISCALE 80009210289
PARTITA IVA 01563700283

TEL. 049 9555556
FAX 049 9555571

VERBALE del 07.09.2017

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**Alla proposta di Deliberazione di G.C. n. 67 del 04.09.2017 avente ad oggetto:
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e
ricognizione delle eccedenze di personale”.**

- **RILEVATO** che ad oggi, in materia di assunzioni del personale, l'attuale quadro normativo (da ultimo modificato anche con la legge di Bilancio 2017 – L. n. 232/2016) pone riassuntivamente i seguenti vincoli e condizioni di carattere generale, così come di seguito elencati:
 - L'ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (L. n. 208/2015);
 - L'ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31.3 (L. n. 232/2016). Solamente per il 2016 il D.L. n. 113/2016 ha sanato la comunicazione tardiva di questo vincolo effettuata comunque entro il 30 aprile;
 - L'ente deve dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell'anno (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio);
 - La spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della L. n. 296/2006);
 - Nel caso in cui si proceda ad assunzioni a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile, dovranno comunque essere rispettate le ulteriori condizioni stabilite dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 (ovvero il rispetto del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009);
 - Rideterminazione della dotazione organica almeno una volta nell'ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
 - Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 91 del TUEL), da allegarsi al DUP (Documento Unico di Programmazione);
 - Attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
 - Approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
 - Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014);
 - Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni;

- VISTA la proposta di Deliberazione di G.C. n. 67 del 04.09.2017 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e ricognizione delle eccedenze di personale".
- PRESO ATTO che:
 - l'ente ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio nell'anno 2016;
 - l'ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del patto di stabilità interno per l'anno 2016 entro il 31.3.2017;
 - l'ente, vista la bozza di bilancio preventivo 2018-2020 rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio nel triennio indicato;
 - sono state osservate le disposizioni della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del personale, rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 1 comma 557 ss L. n. 296/2006): media triennio 2011/2013 (al lordo dei rinnovi contrattuali) € 529.836,61, spesa anno 2016 € 529.458,63;
 - il limite di spesa per il tempo determinato/lavoro flessibile, con riferimento alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, è stabilito in € 24.672,63, spesa anno 2016 € 17.300,00;
 - la dotazione organica è stata rideterminata con Deliberazione di G.C. n. 36 del 30.06.2015
 - il programma annuale e triennale del fabbisogno di personale, allegato al DUP (Documento Unico di Programmazione) è stato approvato con Deliberazione n. 10 del 02.03.2017;
 - nella proposta di Deliberazione n. 67 del 04.09.2017 è presente l'attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza;
 - il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità è stato approvato con Deliberazione n. 9 del 02.03.2017;
 - è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
 - il bilancio di previsione è in corso di approvazione e sarà effettuato l'invio dei dati relativi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, consentendo a partire da quel momento l'effettuazione di assunzioni;

r a c c o m a n d a

prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

c e r t i f i c a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

E S P R I M E

Parere favorevole in merito alla proposta di Deliberazione di G.C. n. 67 del 04.09.2017 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e ricognizione delle eccedenze di personale".

IL REVISORE DEI CONTI
D.ssa Silvia Scortegagna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SETTORE PROPONENTE
 SETTORE AMMINISTRATIVO
 FINANZIARIO

SERVIZIO INTERESSATO

Numero **67** Del **04/09/2017**

OGGETTO

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 E RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
 Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguito prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE
	Data 04/09/2017 Il Responsabile del Settore 
	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE
	Data 04/09/2017 Il Responsabile MICHELE BETTO 
	

Data della Seduta	Ordine del giorno	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
.....
.....

Deliberazione N.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to PASQUALINA FRANZOLIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 367 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 07/09/2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 22/09/2017.

Cartura, 07/09/2017

l'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cartura, 07/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.SSA SANDRA TRIVELLATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno _____, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Cartura, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.SSA SANDRA TRIVELLATO